



DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1975

Estensione dell'obbligo di vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori

GU n. 85 del 29-3-1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, che conferisce al Ministro per la sanità la facoltà di estendere con proprio decreto ad altre categorie di lavoratori l'obbligo della vaccinazione antitetanica;

Rilevato che la legge predetta obbliga alla vaccinazione soltanto gli operai e manovali delle ferrovie, mentre l'incidenza degli infortuni sul lavoro e l'inquinamento ambientale proprio del tipo di attività esercitata dai ferrovieri consiglia l'obbligo della vaccinazione di altro personale delle ferrovie dello stato;

Visto il quadro n. 4 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1970 n. 1077;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità:

Decreta:

Articolo unico

L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, è esteso a tutto il personale delle ferrovie elencato sotto la voce "personale dell'esercizio" nel quadro n. 4 "qualifiche iniziale di assunzione del personale in prova", allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1970, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, nonché a tutto il personale delle ferrovie in concessione delle categorie corrispondenti a quelle indicate nel citato allegato.

Per tali lavori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.